

La Cassazione, con due decisioni complementari, ribadisce che l'organizzazione dei mezzi, il coordinamento dei lavoratori e l'assunzione del rischio di impresa sono gli elementi cardine ai fini dell'accertamento della “genuinità” di un appalto

di F. Rondina - 23 Giugno 2022

La Suprema Corte, con due ordinanze ravvicinate (Cass., 10 marzo 2022, n. 7818 e Cass., 16 marzo 2022, n. 8567), seppur contraddistinte da antifatti processuali molto diversi tra di loro, ha occasione di affrontare nuovamente il tema dei requisiti di legittimità dell'appalto, confermando il proprio orientamento in materia, mantenuto costante nel corso del tempo con minime correzioni di rotta legate alle peculiarità della specifica disciplina tempo per tempo vigente.

La prima pronuncia definisce un giudizio promosso da una lavoratrice del settore sanitario – adibita allo svolgimento del “servizio infermieristico e di assistenza ausiliaria” affidato con appalto “endoaziendale” ad una cooperativa – per la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato in capo al soggetto committente, anche ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. 10 settembre 2003 n. 276.

Nei gradi di merito, la domanda veniva rigettata sul presupposto della gestione e direzione del personale da parte del soggetto appaltatore, nonché della effettività dell'organizzazione imprenditoriale.

La lavoratrice proponeva quindi ricorso per cassazione sulla base di tre motivi, di cui il primo per violazione e falsa applicazione dell'art. 29 del d.lgs. 276/2003, sostenendo che la Corte di Appello aveva valutato la genuinità dell'appalto sulla base del solo elemento della gestione amministrativa dei rapporti di lavoro del personale adibito allo svolgimento del servizio, da considerarsi del tutto insufficiente alla luce della giurisprudenza di legittimità in materia.

Al momento di verificare la correttezza dei parametri di valutazione adottati nella sentenza impugnata, la Suprema Corte chiarisce tuttavia come il giudice di appello non avesse limitato la propria verifica al solo al profilo della mera gestione amministrativa dei rapporti di lavoro, bensì avesse considerato anche gli “aspetti relativi alla esistenza di una effettiva struttura imprenditoriale e di una reale organizzazione della prestazione finalizzata ad un risultato produttivo autonomo, con assunzione del relativo rischio” ribadendo – in linea con il proprio consolidato orientamento – che la violazione del divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro, con specifico riferimento agli appalti “endoaziendali”, si realizza ogniqualvolta l'appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione lavorativa,

senza però provvedere ad una reale organizzazione della prestazione stessa finalizzata ad un risultato produttivo autonomo, integrando così l'“appalto di mere prestazioni di lavoro” già delineato dall'art. 1 della l. 23 ottobre 1960 n. 1369.

Le medesime coordinate interpretative vengono utilizzate nella seconda decisione, avente ad oggetto un appalto di servizi di pulizia e manutenzione, con domanda di accertamento della sussistenza di un rapporto (di lavoro o di collaborazione) in capo alla società committente, fondata sul presupposto di una “simulazione del contratto di appalto di servizio”.

Anche in questo caso la Suprema Corte – nel ricostruire il percorso argomentativo della sentenza impugnata e nel rigettare la relativa censura proposta per “*omessa pronuncia ai sensi dell'art. 112 c.p.c. in ordine alla differenza tra contratto di appalto di prestazione d'opera*” – conferma che, al fine di valutare la legittimità di un appalto, è necessario verificare la sussistenza dei requisiti dell'organizzazione, dell'assunzione del rischio di impresa e, quindi, della effettività della struttura imprenditoriale.

Ribadisce, altresì, la rilevanza meramente sussidiaria della “*utilizzazione, quasi integrale, di attrezzature dell'appaltante*” che nella disciplina introdotta dalla l. 1369/60 faceva scattare una presunzione assoluta di appalto di mere prestazioni di lavoro (e già in epoca risalente aveva visto circoscritta la propria portata applicativa, come confermato, tra le tante, da Cass., 23 aprile 1999 n.4046, Cass., 30 maggio 2001, n. 7362, Cass., 26 aprile 2003, n. 6579; Cass., 13 febbraio 2004, n. 2852) dando invece prevalenza alla circostanza che l'appaltatore avesse “*organizzato con i propri mezzi e con l'assunzione su di sé del rischio d'impresa l'attività commissionata*”.

Un criterio che ha consentito di distinguere altresì sotto il profilo dogmatico gli istituti della somministrazione di lavoro e dell'appalto all'indomani dell'apertura della prima breccia nel muro del divieto di interposizione attuata dalla l. 24 giugno 1997 n.196 e che, alla luce della disciplina vigente, l'art. 29 del d.lgs. 276/2003, porta alcuni precedenti di legittimità ad affermare che “*l'organizzazione dei mezzi può risultare anche dal mero esercizio del potere organizzativo e del potere direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto per la realizzazione dell'opera o per la effettuazione del servizio*” (così Cass., 10 dicembre 2018, n. 31868), estendendo l'ambito dell'“appalto lecito”, in linea con l'evoluzione normativa in materia.

Francesco Rondina, avvocato in Roma

Visualizza i documenti: [Cass., ordinanza 16 marzo 2022, n. 8567](#); [Cass., ordinanza 10 marzo 2022, n. 7818](#)